

datori e gli espulsi saranno mantenuti vita durante. I preti ricevono annualmente 100 pesos, i laici 90, dal che però sono esclusi gli stranieri ed i novizi. Questa pensione viene pagata semestralmente. Tutti i gesuiti senza distinzione debbono lasciare il paese. Chi fra essi lascia lo Stato della Chiesa, ove sono relegati, oppure con parole, scritti o fatti dà luogo a lamenti, perde la sua pensione. Ove contrariamente all'aspettativa taluno coll'approvazione o permesso dell'Ordine dovesse, sotto pretesto di difesa o apologia, scrivere contro tale ordinanza od in qualsiasi modo mettere in pericolo la tranquillità del Regno, la pensione viene sottratta a tutti gli sbanditi. Sull'impiego di beni gesuitici a pii scopi si deciderà dopo aver conferito con i vescovi. In caso di punizione grave gli sbanditi non possono tornare in Spagna, neppure se lasciano l'Ordine; ove essi abbiano ottenuto l'autorizzazione reale per il ritorno, non possono insegnare nè predicare, nè confessare, devono prestar il giuramento di fedeltà e promettere di non avere rapporti diretti o indiretti nè col Generale, nè con un membro della Compagnia. Nessun suddito può chiedere al Generale dell'Ordine la partecipazione ai beni spirituali dell'Ordine;¹ coloro, che già la posseggono, debbono consegnarla all'autorità, altrimenti vengono puniti per delitto di Stato. Nessuno può mantenere commercio epistolare con gli sbanditi. È ugualmente proibito come delitto di lesa maestà di scrivere, parlare o stampare libri senza regia licenza pro o contro queste ordinanze, sotto qualsiasi pretesto, poichè non spetta a persone private di giudicare o interpretare gli ordini del sovrano.²

Le stesse ordinanze che per la madre patria, furono inviate il 6 marzo 1767 nelle colonie spagnuole del Sud-America ed alle Filippine.³ In una istruzione complementare del 1° marzo 1767 il presidente del Consiglio straordinario trasmise tutti i suoi pieni poteri ai vicerè, governatori e presidenti di oltremare col l'incarico di portare i missionari a Puerto de Santa Maria presso Cadice, ove essi apprenderebbero la loro ulteriore destinazione. L'amministrazione civile dei distretti missionari doveva essere affidata provvisoriamente ad uomini di assodata probità. La cura spirituale delle missioni, sottoposte per il futuro immediatamente ai vescovi, deve essere trasmessa a preti secolari od a religiosi di altri Ordini. I missionari più lontani devono essere richiamati

¹ *Carta de hermandad. Communicatio bonorum spiritualium.*

² *Coleccion general* I 36 ss.

³ * Aranda a Roda il 16 e 22 marzo 1767, Archivio di Simancas, *Gracia y Justicia* 667; * Roda ad Azara il 7 aprile 1767, Archivio dei Gesuiti, *Hist. Soc.* 234 I. Soltanto per formalità queste prescrizioni furono sottoposte per l'approvazione il 5 aprile 1767 al tribunale per le Indie. DAXILA Y COLLADO III 138.